TESTO UNICO DI LEGGI SUI DEPOSITI FRANCHI

Art. 8

Art. 1 legge 8 luglio 1929, n. 1364 e art. 13 legge 9 giugno 1927, n. 1158

Le fedi di deposito e le note di pegno sono stampate su carta filigranata e dovranno contenere le indicazioni previste dall'articolo 461 del Codice di commercio. Inoltre tanto sulla fede di deposito, quanto sulla nota di pegno, dovra' chiaramente risultare se la merce sia stata periziata a cura dei Depositi franchi. In caso affermativo dovra' esservi indicato il nome del perito stimatore e il valore di stima da questo attribuito alla merce.

Per la stima delle merci depositate per le quali sia richiesta la emissione della fede di deposito e della nota di pegno, i Depositi franchi sono tenuti a servirsi di periti regolarmente inscritti nel ruolo del competente Consiglio provinciale delle Corporazioni e designati anno per anno dal Tribunale del luogo.

Versione in vigore dal 28 giugno 1938, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico di leggi sui Depositi franchi
Estremi	Regio decreto 17 marzo 1938, n. 726
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1938

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-di-leggi-sui-depositi-franchi/art-8-art-1-legge-8-luglio-1929-n-1364-e-art-13-legge-9-giugno-1927-n-1158

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it